

## **NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI CIRCOLI A.I.C.S.**

### **PER ATTIVITA' OLISTICHE**

#### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente attività di medicina olistica con esclusione di tutti i danni relativi ad attività prettamente medico sanitaria- per lo svolgimento delle attività inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari e sussidiari.  
Massimale R.C.T. euro 500.000/500.000/500.000  
Massimale R.C.O. euro 500.000/250.000  
Limitatamente alla RC professionale la garanzia s'intende prestata con un sottolimito di euro 250.000  
Il sottolimito di euro 250.000 riguarda sia i danni materiali sia quelli patrimoniali strettamente legati alla rc professionale.  
Scoperto per sinistro 10% min. euro 1000 Si esclude di qualsiasi attività di carattere prettamente medico sanitaria

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali

- distruzione e deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la R.C. derivante all'Assicurato per fatti imputabili al personale di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività stessa; nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

#### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

#### FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione. La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 C.P., a condizione che i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 Codice Civile.

#### COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. auto.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### R.C. ATTIVITA' VARIE

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi di legge:

- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti dell'Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
- dall'attività dei vigili del fuoco dell'Assicurato;
- dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda

ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità del Contraente e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo

che risulti responsabile;

- da proprietà di cani da guardia e non;

- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;

- l'assicurazione copre anche i rischi inerenti alla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante

macchine automatiche.

**POLIZZA N° 500349026**